

# **ORDINANZA MUNICIPALE SULLA TENUTA E LA CIRCOLAZIONE DEI CANI**

Premesso che al Municipio compete la vigilanza sulla popolazione canina presente sul proprio territorio ed in particolare la verifica che siano muniti di microchips e che siano registrati nella banca dati ufficiale ANIS;

Vista la necessita di richiamare le norme esistenti a livello comunale e cantonale che regolano la tenuta e la custodia dei cani, allo scopo di evitare molestie provocate dagli stessi animali all'interno dei quartieri abitati, nelle zone agricole, oppure laddove vivono animali selvatici;

Richiamati gli articoli 46 e 47 del regolamento comunale, la nuova legge sui cani ed il regolamento di applicazione e la legge cantonale sulla caccia e la protezione degli uccelli;

**Il Municipio di Acquarossa** emana la seguente

## **- o r d i n a n z a -**

### **a) Vigilanza sulla popolazione canina**

1. Ogni proprietario di cani è direttamente responsabile della custodia del proprio animale e di eventuali danni che lo stesso potrebbe causare;
2. Tutti i possessori di cani sono tenuti a far identificare il proprio cane con un microchip. La notifica di cambiamento di indirizzo, di proprietario o di morte del cane, va fatta direttamente alla ANIS : **Animal Identità Service AG, Morgenstrasse 123, 3018 Berna**  
tel. 031 371 35 30 - tel. 031 371 35 39 casi urgenti 0900 55 15 25 email info@anis.ch
3. La cancelleria comunale può verificare la corretta registrazione dei cani richiedendo la tessera canina ANIS al proprietario;
4. Il Municipio ordina ai proprietari di cani non muniti di microchip di provvedere a far identificare i cani presso un veterinario ed avvia nei loro confronti una procedura contravvenzionale;
5. Nel caso un cane non sia identificabile per microchip difettoso e/o non leggibile, il Municipio accerta che sia iscritto all'ANIS e richiede al proprietario una nuova identificazione;

### **b) Vigilanza sulla conduzione dei cani su suolo pubblico**

6. Anche per i cani vige il principio contemplato dall'art. 47 del Regolamento comunale secondo il quale è vietato lasciar vagare i cani su tutto il territorio del fondovalle, nelle zone edificabili , sui terreni sfalciati o coltivati e sui pascoli.
7. Durante le uscite su strade, piazze e sentieri i cani devono essere costantemente tenuti al guinzaglio e, se del caso, muniti di museruola. Essi non devono creare pericoli o recare molestie a terzi. Per le necessità fisiologiche dei cani si richiamano i proprietari al rispetto delle proprietà private. In particolare i detentori devono raccogliere gli escrementi lasciati dai propri animali e depositarli negli appositi contenitori.  
Nelle aree accessibili al pubblico i cani adulti delle razze elencate all'art. 11 lett. a) - d) del regolamento cantonale sui cani possono essere condotti solo individualmente.

Particolare attenzione dev'essere prestata dai proprietari o accompagnatori di cani nelle zone dove pascola bestiame di qualsiasi specie e nei luoghi abitualmente frequentati da selvaggina.

### **c) Vigilanza sulla frequenza dei corsi per i detentori**

#### **8. Corsi stabiliti dall'ordinanza sulla protezione degli animali (OPan) del 23.04.2008**

Tutti coloro che entrano in possesso di un cane, indipendentemente dalla sua razza, sono tenuti alla frequenza dei corsi con il proprio animale.

I corsi possono essere organizzati da società cinofile e da istruttori riconosciuti.

I corsi teorici, precedenti all'acquisto di un cane, sono obbligatori per le persone che non hanno mai posseduto cani.

I corsi pratici, con il cane, sono obbligatori per tutti (anche per coloro che hanno posseduto o posseggono già cani) entro un anno dell'entrata in possesso di un nuovo animale.

Il Municipio può verificare in ogni momento l'avvenuta frequenza dei corsi richiedendo ai proprietari l'attestato di competenza.

#### **9. Corsi stabiliti dalla legge cantonale sui cani dell'11.02.2008**

Tutti i possessori di cani appartenenti delle razze indicate sulla lista dell'art. 11 del regolamento sui cani sono obbligati a frequentare gli appositi corsi.

### **d) Vigilanza sui cani pericolosi**

10. Il Municipio è tenuto a vigilare sulla presenza di cani pericolosi sul proprio territorio. Sono considerati pericolosi i cani che, non provocati, hanno lesa o minacciano di ledere l'integrità fisica di una persona o di altri animali attraverso indizi di un comportamento aggressivo.

A dipendenza della situazione il Municipio

- segnalerà il cane all'Ufficio del veterinario cantonale che deciderà in merito
- ordina misure di ordine gestionale o strutturale per ridurre la pericolosità dell'animale

#### **11. Procedura di autorizzazione**

La richiesta di autorizzazione per il possesso di un cane appartenente alle razze ed ai loro incroci elencati all'art. 11 del regolamento sui cani, va indirizzata al Municipio (sulle modalità ci si deve rivolgere alla Cancelleria comunale) che la trasmetterà con il proprio preavviso all'Ufficio del veterinario cantonale.

12. Prima di esprimere il proprio preavviso il Municipio verifica con un sopralluogo, se la struttura per la tenuta del cane è conforme alle disposizioni dell'OPan.

### **e) Vigilanza sanitaria**

13. Per la vaccinazione degli animali e per la loro sicurezza dal profilo sanitario, valgono le disposizioni emanate dall'autorità cantonale, e per essa dall'Ufficio del veterinario cantonale.

**f) Vigilanza sui cani vaganti**

14. Il Municipio è tenuto a provvedere al recupero dei cani che vagano incustoditi sul proprio territorio, se del caso in collaborazione con una società protezione animali.

Se il proprietario del cane è subito identificabile sarà immediatamente avvisato. Qualora il proprietario non sia raggiungibile in tempi brevi, il cane potrà essere affidato ad una società protezione animali che procederà al recupero del cane ed alla sua custodia temporanea in attesa dell'arrivo del proprietario. Al momento del ritiro dell'animale il proprietario rifonderà alla società le spese sostenute.

**g) Contravvenzioni e multe**

15. Eventuali infrazioni sono punite in conformità degli art. 21 cpv 1 e 2 della legge sui cani .

**h) Termini di ricorso ed entrata in vigore**

16. La presente ordinanza è pubblicata sugli albi del Comune durante il periodo dal 12 al 27 giugno 2009 ed entra in vigore a partire dal 1. luglio 2009.

Contro questa ordinanza è dato ricorso al Consiglio di Stato entro il periodo di pubblicazione.

Acquarossa, 10 giugno 2009

**Il Municipio**